



**R E P U B B L I C A I T A L I A N A**

**Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio**

**(Sezione Seconda Bis)**

**Il Presidente**

ha pronunciato il presente

**DECRETO**

sul ricorso numero di registro generale 2485 del 2020, proposto da Matteo Prestileo, rappresentato e difeso dagli avvocati Alessio Dromi, Riccardo Aiello, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

*contro*

Asa Tivoli S.p.A. - Azienda Speciale Ambiente del Comune di Tivoli non costituito in giudizio;

*per l'annullamento*

*previa sospensione dell'efficacia,*

- Dell'avviso registrato al n. 5558 F.G.S.O. del 30.12.2019 pubblicato online sul sito [www.asativolispa.it](http://www.asativolispa.it) in data 31 dicembre 2019, con cui l'ASA Tivoli S.p.A. ha comunicato l'elenco dei candidati ammessi alla prova pratica di cui all'art. 4, lett. C), di cui all'Avviso Pubblico del 7 giugno 2019 (registrato al n. 2306 F.G. del 07/06/2019) per l'assunzione a tempo indeterminato di n. 10 addetti alla raccolta e allo spazzamento, alla tutela e decoro del territorio nonché per la formazione di una

graduatoria a scorrimento finalizzata alle assunzioni a tempo indeterminato e determinato, a tempo pieno o parziale, presso la ASA Tivoli S.p.A., nella parte in cui fissa la data del 3 gennaio 2020 per lo svolgimento della suddetta prova pratica;

- della graduatoria finale del 24 gennaio 2020, prot. n. 358/50/80, pubblicata online sul sito [www.asativolispa.it](http://www.asativolispa.it) in pari data con cui l'ASA Tivoli S.p.A. ha definito la procedura di selezione di cui all'Avviso Pubblico del 7 giugno 2019 (registrato al n. 2306 F.G. del 07/06/2019) per l'assunzione a tempo indeterminato di n. 10 addetti alla raccolta e allo spazzamento, alla tutela e decoro del territorio;
- di ogni altro atto antecedente, preordinato, presupposto e/o conseguente anche infraprocedimentale e comunque connesso;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Vista l'istanza di misure cautelari proposta dal ricorrente ex art. 55 c.p.a.;

Visto l'art. 84, comma 1, del decreto legge n. 18 del 17 marzo 2020 – recante misure urgenti per contrastare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 – ai sensi del quale, nel periodo intercorrente tra l'8 marzo 2020 e fino al 15 aprile 2020 inclusi, i procedimenti cautelari, promossi o pendenti nel medesimo lasso di tempo, sono decisi con decreto monocratico con il rito di cui all'articolo 56 del codice del processo amministrativo, nel rispetto tuttavia dei termini di cui all'articolo 55, comma 5, del codice del processo amministrativo;

Considerato che con ricorso notificato in data 28 febbraio 2020 e depositato in data 27 marzo 2020, parte ricorrente deduce l'illegittimità dell'avviso di convocazione dei candidati risultati idonei, alle prove scritte ed orali, per sostenere la prova pratica, comunicato solo tre giorni prima della sua effettuazione, il che avrebbe reso impossibile prendervi parte previa organizzazione dei propri impegni lavorativi;

Considerato che non si ravvisano i presupposti per la concessione, in sede monocratica, della misura cautelare, tenuto conto che le prove pratiche si sono ormai svolte e che la pretesa del ricorrente ad essere ammesso ad una nuova prova

pratica richiede il preliminare vaglio delle censure proposte, mentre la portata conformativa di una eventuale decisione favorevole, anche cautelare collegiale, è idonea ad escludere, nelle more, un danno grave ed irreparabile;

Ritenuto, quanto all'istanza di autorizzazione alla notificazione del ricorso per pubblici proclami che, impregiudicata la valutazione collegiale in ordine alla mancata notifica ad almeno uno dei controinteressati, individuati nei soggetti ricompresi nella graduatoria finale approvata con verbale 24 gennaio 2020, la stessa può nelle more essere autorizzata, mediante la pubblicazione di un avviso sul sito istituzionale dell'Amministrazione che ha indetto il concorso, che dovrà contenere le seguenti indicazioni:

- 1 - l'Autorità giudiziaria innanzi alla quale si procede ed il numero di registro generale del ricorso;
- 2 - il nome di parte ricorrente e l'indicazione dell'Amministrazione intimata;
- 3 - il testo integrale del ricorso;
- 4 - l'indicazione che i controinteressati sono tutti i concorrenti collocati nella graduatoria di cui al verbale del 24 gennaio 2020, con allegazione dell'elenco nominativo degli stessi
- 5- l'indicazione del numero del presente decreto con cui è stata autorizzata la notifica per pubblici proclami:

L'Amministrazione intimata ha l'obbligo di pubblicare sul proprio sito istituzionale - previa consegna, da parte ricorrente, mediante mezzo informatico, di copia del ricorso introduttivo, del presente provvedimento e dell'elenco nominativo dei controinteressati - il testo integrale del ricorso, il presente decreto e l'elenco nominativo dei controinteressati come risultanti dalla graduatoria, in calce al quale dovrà essere inserito l'avviso che la pubblicazione viene effettuata in esecuzione del presente decreto (di cui dovranno essere riportati gli estremi); dovrà curare che sull'home page del suo sito venga inserito un collegamento denominato "Ricorsi - Atti di notifica", dal quale possa raggiungersi la pagina sulla quale sono stati

pubblicati il ricorso, il presente decreto e l'elenco nominativo dei controinteressati, e non dovrà rimuovere dal proprio sito, sino alla pubblicazione della sentenza definitiva di primo grado, la documentazione ivi inserita;

L'Amministrazione dovrà rilasciare alla parte ricorrente un attestato, nel quale si confermi la data dell'avvenuta pubblicazione nel sito, reperibile in un'apposita sezione denominata "atti di notifica", che il ricorrente ha l'onere di depositare in giudizio;

Tale notifica dovrà essere effettuata, pena l'improcedibilità del gravame, nel termine perentorio di giorni 20 dalla comunicazione del presente provvedimento;

Ritenuto opportuno, al fine di acquisire tutti gli elementi di rilievo per la disamina della questione, ordinare all'Amministrazione intimata il deposito di una documentata relazione inerente le censure ricorsuali, nel termine di 10 (dieci) giorni dalla comunicazione o notifica del presente decreto;

Ritenuto di dover fissare la camera di consiglio per la trattazione collegiale dell'istanza cautelare, in applicazione dell'art. 84, comma 1, del decreto legge n. 18 del 17 marzo 2020, a data immediatamente successiva al 15 aprile 2020, secondo la calendarizzazione della Sezione.

P.Q.M.

Rigetta l'istanza cautelare, esaminata, ai sensi dell'art. 84, comma 1, del decreto legge n. 18 del 17 marzo 2020, con il rito di cui all'art. 56 c.p.a.

Dispone gli incumbenti di cui in motivazione, nel termine ivi previsto.

Fissa per la trattazione collegiale della controversia, ai sensi della citata norma del decreto legge n. 18 del 2020, la camera di consiglio del 29 aprile 2020.

Il presente decreto sarà eseguito dall'Amministrazione ed è depositato presso la Segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Roma il giorno 30 marzo 2020.

**Il Presidente**  
**Elena Stanizzi**

**IL SEGRETARIO**